



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

Deliberazione originale del Consiglio comunale

| | |
|--|--|
| <p>Nr.5 Reg. Deliberazioni</p> <p>Data 07.03.2025</p> <p>N°Prot : 369/2025</p> <p>N°Reg. Pubbl. 117/25</p> | <p>OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA. APPROVAZIONE TARIFFE.</p> |
|--|--|

L'anno duemila venticinque, il giorno SETTE del mese di MARZO, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|--|----------------------|---------|
| BERNASCONI GIOVANNI | SI | |
| DE ALBETTI MARCO | SI | |
| ZINETTI VILMA | SI | |
| TRIVELLI MATTEO | | SI |
| ZINETTI FABIO | SI | |
| BARBAZZA DENI | SI | |
| ALIPPI NATASCIA | SI | |
| BOTTA MARCO SERGIO | SI | |
| MAURI MAURO | | SI |
| KOENES HERMAN STEVEN | SI | |
| PIVANTI EDOARDO | | SI |
| Assegnati n. 10 oltre il Sindaco totale 11 | Presenti n. 8 (OTTO) | |
| In carica n. 10 oltre il Sindaco totale 11 | Assenti: 3 (TRE) | |

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il vicesegretario Comunale Dr.ssa Maria Rosaria Genovese.

IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno concernente l'istituzione dell'imposta di soggiorno, l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno e l'approvazione delle tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo municipale» ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del Regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il Regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4 comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017 n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli Enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Precisato che il Comune di Claino con Osteno è inserito nell'elenco dei Comuni turistici e delle città d'arte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 giusta D.G.R. 3 Novembre 2020 - n. XI/3764 pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria nr.46 del 9-11-2020.

Considerato che il Comune di Claino con Osteno, vuole aumentare i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Claino con Osteno rappresenta un'importante bacino ricettivo della sponda del Lago Ceresio (Lago di Lugano) e della Valle Intelvi.

Dato atto che sul territorio sono presenti

- a) Nel settore extra-alberghiero: • Bed&Breakfast: totale strutture n. 1; • Locazioni alloggi turistici (case vacanze, locazioni turistiche): strutture n. 28;
- b) strutture ricettive all'aria aperta: Campeggi: nr.1

Considerato che per poter incentivare e mantenere costante negli anni sul territorio questa presenza, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le Associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, fissandone la decorrenza dal 01.05.2025 che permette di rispettare quanto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Avuta lettura dello schema di Regolamento predisposto dal competente Ufficio Finanziario-Tributi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire una tariffa unica pari a 1,50 euro/personae per semplificare gli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive;

Ritenuto di prevedere l'esenzione per i minori di anni 12 (dodici)

Previsto un gettito annuo di euro 6.750,00, sulla base delle presenze registrate nel corso dell'anno 2024 pari a 4.236 persone alloggiate.

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147- bis comma 1 del TUEL;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio Ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL attestante la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente provvedimento;

Con votazione palese espressa dai n. 8 (otto) Consiglieri Comunali presenti e votanti e con proclamazione del Sindaco

DELIBERA

5. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017 n. 50, nel Comune di Claino con Osteno l'Imposta di Soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale.
2. di approvare il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno allegato e parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 01/05/2025.
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
5. di prevedere per l'anno 2025, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 6.750,00;

Successivamente stante l'urgenza a procedere si passa alla votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – IV^ comma – del D.Lgs 267/2000.

Con votazione palese espressa dagli otto Consiglieri Comunali presenti e votanti e con proclamazione del Sindaco

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Rag. Giovanni Bernasconi)



Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)

IL VICE SEGRETARIO
- Dott. Genovese Maria Rosaria -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 14 MAR. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 14 MAR. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL VICE SEGRETARIO
- Dott. Genovesi Maria Rosaria



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07/03/2025 /

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 07.03.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL VICE SEGRETARIO
- Dott. Genovesi Maria Rosaria



ALLEGATO "A" alla Deliberazione C.C. nr.5 del 07.03.2025

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sommario

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 4 - Tariffe
- Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni
- Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 7 - Versamento dell'imposta
- Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Rimborsi.
- Articolo 12 - Contenzioso
- Articolo 13 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti applicativi dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi d'inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01/05/2025. Per le annualità successive tale imposta s'intende applicabile per l'intero anno solare.
3. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale, così come definite dalla Legge Regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio comunale e non risulta anagraficamente residente nel Comune di Claino con Osteno.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a. il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento;
 - b. per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto-legge nr.50/2017 si applicano le disposizioni previste dai commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo.
3. Il Comune di Claino con Osteno, per pernottamenti presso strutture sul territorio soggette ad imposta e poste a carico del proprio bilancio, non acquisisce la soggettività passiva al tributo.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa Regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta in sede di istituzione dell'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale e, successivamente sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 267/2000 entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
3. Le tariffe sono stabilite in sede di prima applicazione nelle misure seguenti:

TARIFFE

| CLASSIFICAZIONE | TARIFFE IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2025 |
|--|---|
| STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE | |
| Aziende ricettive all'aria aperta (campeggi) | 1,50 € |
| Case e appartamenti per vacanze e locazioni brevi ex D.L. n. 50/2017 | 1,50 € |
| Bed & breakfast | 1,50 € |
| agriturismi | 1,50 € |

Articolo 5 - Esenzioni

Sono esentati dall'imposta i minori fino a 12 anni.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati dal precedente articolo 3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare i soggetti gestori di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, evidenziando i tempi di permanenza e le eventuali esenzioni applicate ai sensi dell'articolo (5). La dichiarazione, da rendersi anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti, deve essere resa su apposita modulistica resa disponibile anche con modalità telematiche dal Comune.
3. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nell'art. 3 comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed eventuali esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - b. riscuotere l'imposta, al saldo complessivo al termine del pernottamento, inserendo nella relativa documentazione fiscale specifica voce di addebito quale "operazione fuori campo

iva"; è altresì ammesso il rilascio di specifica ricevuta nominativa per la sola imposta di soggiorno.

4. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nel precedente art. 3 comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e tutti i documenti necessari per le verifiche ed i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno

Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento copia della predetta documentazione e la compilazione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, indicati all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultima provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Claino con Osteno.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso con le seguenti modalità:

- a) direttamente presso la tesoreria comunale;
- b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- c) tramite le modalità e le procedure informatiche messe a disposizione e indicate dal Comune di Claino con Osteno, anche in relazione all'evoluzione degli strumenti tecnici e normativi consentiti;

3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti di cui al precedente comma 2, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a corrispondere gli interessi moratori al tasso legale.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Claino con Osteno effettua il controllo della corretta applicazione e del regolare versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6;

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta il Comune può:

- a. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- d. operare ispezioni in loco o effettuare qualsiasi altro tipo di controllo che ritenesse opportuno ammesso dalla legislazione vigente.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare di quelle previste ai precedenti artt. 6 e 7, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00

3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Il rimborso e la compensazione delle somme versate e non dovute sono effettuati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Maggio 2025.





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SESSIONE STRAORDINARIA- DEL
28.02.2025/07.03.2025- PROT. 661/775**

**OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno. Esame ed approvazione del Regolamento
per la disciplina dell'imposta. Approvazione tariffe.**

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

Data 07/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

Data 07/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 07.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Manciocchi Sara
Firmato il 25/02/2025 17:28
Seriale Certificato: 3465135
Valido dal 09/04/2024 al 09/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO PROVINCIA DI COMO

OGGETTO: PARERE SU ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE.

Il Revisore dei Conti di questo Comune,

PREMESSO CHE

l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO CHE

ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia N° XI / 3764 del 03/11/2020 ove si annovera Claino con Osteno tra i comuni turistici;

VISTI

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;

| | | |
|-----------------------------|--------|-------|
| COMUNE DI CLAINO CON OSTENO | | |
| - 4 MAR 2025 | | |
| PROT. N° | 785 | |
| Cat. | Classe | Fasc. |

- la proposta di deliberazione consiliare n. 2/2025, ivi compreso il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato e parte integrante della deliberazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso

ESPRIME parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" ivi compreso il regolamento allegato, costituito da 13 articoli.

Claino con Osteno, lì 24/02/2025

SARA MANCIOCCHI

